

Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali	2011/02034 /016
Settore Attività Economiche e di Servizi – Sportello Unico per le Attività Produttive	

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

G.M. 12/4/2011

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI TURNI DI APERTURA OBBLIGATORIA NEL PERIODO ESTIVO DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA'.

Proposta dell'Assessore Altamura.

La Città di Torino, nel corso dell'ultimo quinquennio ha messo in atto degli strumenti di programmazione di apertura obbligatoria nei periodi estivi degli esercizi per il commercio in sede fissa per la vendita di prodotti alimentari di prima necessità.

La programmazione prevede un obbligo di apertura che gli esercenti devono osservare in base ad una periodicità triennale per il periodo riferito alle due settimane centrali del mese di agosto.

Si rimanda a tal fine a quanto stabilito da ultimo con la deliberazione G.M. n. mecc. 2008 01521/016 del 18/3/2008 "Programmi di apertura per turno durante il mese di agosto degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa". La sperimentazione messa in atto ha fatto certamente registrare un miglioramento del servizio in favore dei consumatori nel periodo estivo e tali risultati hanno avuto il giusto riconoscimento anche attraverso i mezzi di informazione.

I risultati ottenuti non possono, tuttavia, esimere l'Amministrazione dal continuare a fare delle valutazioni relative alle segnalazioni che in questi anni sono arrivate e, in particolar modo, da parte degli esercenti che lamentano l'eccessiva onerosità che l'apertura obbligatoria comporta in quanto i costi sopportati dall'apertura nelle settimane centrali d'agosto sono di gran lunga superiori alle entrate e la particolare congiuntura economica negativa rende maggiormente onerosa l'ottemperanza al rispetto dei turni di programmazione di apertura obbligatoria.

In riferimento al commercio in sede fissa per la vendita di prodotti alimentari di prima necessità appare possibile variare la modalità della programmazione in quanto dalle valutazioni effettuate nell'ultimo quinquennio, è emerso che un numero significativo di esercizi programmano comunque l'apertura nel mese di agosto, ed inoltre in tale periodo anche i mercati rionali contribuiscono a raggiungere quegli standard minimi necessari a garantire un adeguato servizio di approvvigionamento per i consumatori sul territorio; conseguentemente si potrebbe sperimentare, per il 2011, una programmazione volontaria che tenga conto esclusivamente degli

esercizi che si impegnano volontariamente a garantire l'apertura nelle settimane centrali del mese di agosto.

Per tali esercizi si provvederà ad effettuare la pubblicazione della loro ubicazione sul sito della città e su ogni altro canale di comunicazione istituzionale relativa ai servizi attivi in città nel mese di agosto.

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

Favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile in quanto non comporta effetti diretti indiretti sul Bilancio

### D E L I B E R A

1. la programmazione di apertura obbligatoria per il commercio in sede fissa per l'anno 2011 sarà determinata sulla base delle adesioni volontarie che saranno effettuate dagli esercenti che vendono prodotti alimentari di prima necessità. A tal fine l'Assessorato e gli uffici della Divisione Commercio organizzeranno degli incontri con le Associazioni di Categoria degli esercenti per definire le procedure necessarie; l'esercente che non osservi il turno prescelto o assegnato sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74 ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/98.
2. di dichiarare, attesa l'urgenza di concludere la procedura prima dell'inizio del periodo estivo, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000